



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

**Dirigenza
medica Revoca
incarico**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO	- Presidente -	Cron.
Dott. DARIO CONTE	- Rel. Consigliere -	Rep.
Dott. GUALTIERO MICHELINI	- Consigliere -	Ud. 18/02/2026
Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE	- Consigliere -	CC
Dott. NICOLA DE MARINIS	- Consigliere -	

R.G.N. 24672/2023

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24672-2023 proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall' avvocato ██████████
██████████

- ricorrente -

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, in
persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro*
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████

2026
834

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1411/2023 della CORTE D'APPELLO di
BARI, depositata il 05/07/2023 R.G.N. 178/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2026 dal Consigliere Dott. DARIO CONTE.

FATTI DI CAUSA



1. Con sentenza n. 11411 del 5/7/2023 la Corte di Appello di Bari, accogliendo il gravame proposto dalla Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 9/1/2020, rigettava le domande proposte da [REDACTED]

2. Il [REDACTED] che aveva rivestito dal 1998, sulla base di delibera n.300 del 10/2/98, l'incarico, conferitogli dall'allora ASL FG 3, in via temporanea e provvisoria, di tipologia sub lettera b) dell'art. 27 del CCNL 8/6/2000, di Responsabile dell'U.O. Polizia Veterinaria (Struttura semplice), ne aveva subito la revoca, con delibera n.906/2016, parzialmente modificata con delibera n. 977/2016, disposta, per tutti gli incarichi così conferiti nel 1998, con effetto dal 1/8/2016, anche in ragione dell'annullamento, da parte di sentenza del Tar della Puglia n.3338/2002, della delibera del 1998. A ciò era seguito l'affidamento di incarico di inferiore tipologia c), con retribuzione di posizione inferiore.

3. Il Tribunale aveva dichiarato il diritto del [REDACTED] alla riassegnazione dell'incarico di dirigente di struttura semplice, con conseguente ripristino della retribuzione precedente, e condannato l'Azienda al pagamento delle differenze in questione perché la ragione della revoca, ravvisabile nella sentenza del Tar Puglia, era infondata, andando questa interpretata, secondo il suo tenore complessivo, nel senso di aver annullato la delibera del 1998 solo nella parte del conferimento dell'incarico ad un terzo.

4. L'Azienda aveva proposto appello sull'assunto che la sentenza del Tar Puglia avesse efficacia *erga omnes*, stante la natura di atto amministrativo generale della delibera del 1998.

5. La Corte di merito accoglieva l'appello perché (in sintesi): premesso che con la delibera del 1998 l'Azienda aveva nominato



alcuni responsabili di Unità operative in via temporanea e provvisoria, il Tar Puglia, pur pronunciandosi su ricorso proposto da una candidata pretermessa dall'assegnazione di un incarico conferito ad un terzo, e pur dando atto che la prima aveva chiesto l'annullamento della delibera del 1998 solo nella parte relativa alla nomina di detto terzo, aveva annullato l'intera delibera per mancanza di una motivata valutazione comparativa delle posizioni dei candidati, e conseguente violazione dell'art. 3 della legge n.241/90; quindi, per un vizio di carattere generale estensibile a tutte le nomine.

L'Azienda ne aveva preso atto già nel 2006, disponendo tuttavia in via d'urgenza una sanatoria retroattiva degli incarichi affidati nel 1998, fino al termine improrogabile del 30/8/2007, nelle more del rifacimento delle procedure selettive "a regime" secondo la legge e la contrattazione collettiva; nelle more, la L.R. n.39 del 28/12/2006 aveva però accorpato, dal 1/1/2007, le 3 Asl foggiane preesistenti in un'unica di nuova istituzione, i cui organi avevano ulteriormente rilevato, tra altre, l'anomalia della procedura del 1998. Infine, nel 2016 si era rilevato che il numero degli incarichi di struttura semplice superava il limite massimo di 102 fissato da delibere regionali giuntali del 2011 e del 2012; e che erano seguite, nel 2015, intimazioni di sollecito adempimento da parte della Regione, e rilievi del Collegio sindacale della Azienda, cui era seguito un tavolo di negoziazione sindacale.

La Corte barese ne faceva derivare che il [REDACTED] non poteva vantare alcun diritto alla conservazione dell'incarico, sia perché nominato in modo illegittimo oltre che temporaneo/provvisorio, sia perché il medesimo incarico gli era stato poi prorogato negli anni, «anche in via di fatto fino alla revoca», sempre in via provvisoria e precaria, «nelle more della completa definizione



dell'assetto organizzativo del Dipartimento»; in un contesto peraltro ulteriormente caratterizzato dall'emersione, dal 2011/2012, della necessità di ridurre il numero delle strutture semplici, e quindi da una «complessiva e necessitata (per il perseguimento dell'interesse pubblico) riorganizzazione del proprio assetto strutturale ed organizzativo», sicché la revoca era anche conforme al principio generale di buona fede.

Il [REDACTED] non poteva vantare alcun affidamento incolpevole, stante l'univoco riferimento delle proroghe, a partire dalla prima, mai impugnata, al carattere del tutto precario delle stesse.

La deduzione secondo la quale il 29/9/2016, dopo la revoca, l'Azienda avrebbe attribuito a terzi gli incarichi revocati senza seguire le regole stabilite dalla contrattazione collettiva era irrilevante, sia perché i conferimenti erano avvenuti anch'essi in via d'urgenza e nelle more dell'adozione del nuovo atto aziendale, sia perché l'eventuale illegittimità di dette nomine non incideva sulla legittimità della revoca.

L'art. 114 c.p.a non rilevava, perché la prescrizione dell'azione di ottemperanza non implicava l'estinzione del diritto/potere dell'Azienda di conformarsi alla sentenza del 2002.

La domanda subordinata volta al riconoscimento del diritto ad incarico professionalmente ed economicamente equivalente (anche in relazione all'assunto di aver continuato a svolgere le mansioni espletate prima della revoca), e quella ulteriormente subordinata avente ad oggetto le relative differenze retributive non avevano fondamento non esistendo il diritto alla conservazione di un incarico né all'attribuzione di un incarico equivalente, non trovando applicazione ai dirigenti pubblici gli artt.2103 c.c. e 52 del d.lgs. n.165/2001, e posto che a sensi dell'art. 24 del medesimo d.lgs. il trattamento economico



dirigenziale era omnicomprensivo, ed il CCNL non altro prevedeva che, all'art. 18, una indennità per le "sostituzioni".

6. Per la cassazione della sentenza ricorre il [REDACTED] con atto affidato a sette motivi.

7. Resiste l'Azienda con controricorso.

8. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

9. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 111, comma 6, della Costituzione, 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

Si lamenta che la Corte territoriale abbia motivato, sulla questione principale relativa alla revoca dell'incarico, *per relationem* su propri precedenti in modo improprio, non trattandosi di giudizi identici, sì da omettere di pronunciarsi specificamente sul punto.

10. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo comma dell'art. 360 c.p.c, violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 23 della legge n. 448/2001, 1, comma 132, della legge n. 311/2004 e 41, co.6, del d.l. n. 27/2008 conv. in legge n. 14/2009.

Si nega che la sentenza del Tar avesse effetto esterno, sia per il suo significato quale emergente dalla motivazione, e dalla mancata integrazione del contraddittorio, sia perché la delibera non era un atto generale ma plurimo scindibile. Inoltre si trattava di un atto di gestione del rapporto di lavoro.

11. Il terzo motivo denuncia, in relazione al n. 5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo, dato dal fatto che l'incarico conferito il 6/2/2007 (delibera 139), per essere emesso dalla nuova azienda unificata, e per dare per decaduti i precedenti incarichi con riattribuzione fino a riorganizzazione aziendale, non aveva alcun nesso con quello originario, né con le proroghe dello stesso fino al 30/8/2007.



12. Il quarto motivo denuncia, in relazione al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 111, comma 6 della Costituzione, 112, 115, 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

Si lamenta che la Corte di appello (a causa della motivazione *per relationem*): a) non abbia considerato la non contestazione di "fatti e documenti", con particolare riguardo alle delibere del 2007 e successive; e che l'Azienda aveva contestato in appello solo l'efficacia del giudicato; b) abbia valorizzato d'ufficio la mancata impugnazione della delibera del 2006; c) abbia omesso di esaminare l'eccezione secondo la quale comunque il fenomeno riorganizzativo doveva preesistere alla revoca (art. 39, comma 8, CCNL 8 giugno 2000); d) abbia omesso di esaminare l'eccezione basata sul fatto, documentato, che ancora nel 2016 la riorganizzazione non c'era stata, essendo allegata alla relativa delibera solo una bozza del nuovo atto aziendale; e) abbia travisato l'argomento difensivo riguardante il fatto che anche gli incarichi conferiti nel 2016 non erano stati proceduralizzati (fatto meramente addotto a riprova che le strutture semplici non erano state ridotte e quindi non c'era stata alcuna riorganizzazione aziendale); f) sia incorsa in extrapetizione nell'attribuirgli una difesa basata sul consolidamento e sull'incolpevole affidamento; g) sia incorsa in extrapetizione nell'attribuirgli di aver eccepito la prescrizione dell'azione di ottemperanza (essendo stata eccepita solo la prescrizione ordinaria).

13. Il quinto motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 28 e 39 del CCNL area dirigenza medica e veterinaria del 8/6/2000, dell'art. 5 della L.R. n. 39/2006, dell'art. 1 della L.R. n. 22/2011.



Da tali fonti, nonché dall'art. 37 del Contratto integrativo aziendale del 2011, che prevedeva la proroga transitoria degli incarichi già scaduti fino a riorganizzazione, il ricorrente fa derivare che l'incarico non poteva essere revocato senza che prima intervenisse una ristrutturazione aziendale (art. 39: "in conseguenza di una ristrutturazione aziendale").

14. Il sesto motivo denuncia, in relazione al n.4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 111, co.6 della Costituzione, 112, 132 e 346 c.p.c.

Si lamenta omessa pronuncia sul capo di domanda, reiterato in appello, col quale il [REDACTED] aveva rivendicato il diritto al mantenimento della retribuzione di posizione di cui all'art. 27, lett. b) (domanda diversa per *causa petendi* da quella di mantenimento di incarico equivalente), sulla base del fatto, peraltro incontrovertito, che egli fosse "dirigente di primo livello, ex X livello qualificato" secondo il DPR n.384/1990, già come tale fruente della retribuzione di posizione secondo l'art. 56, comma 1, fascia b), del CCNL 5/12/96, corrispondente, secondo la tabella 1 del CCNL 2000 (2° biennio economico), ad incarico di direzione di struttura semplice, come tale titolare del diritto alla conservazione di incarico di tale livello secondo l'art. 39, commi 5, 6, 7, del CCNL (cd. posizione storica minima).

15. Il settimo motivo denuncia, in relazione al n. 3 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 24 del d.lgs n.165/2001, e 39 CCNL 2000.

Riguardo al capo di domanda, ulteriormente subordinato, volto al riconoscimento delle differenze retributive conseguenti allo svolgimento di fatto, anche dopo la revoca del 1/8/2016, delle medesime funzioni di dirigente di struttura semplice, si sostiene che in base a dette disposizioni, e malgrado il ruolo unico di dirigenza sanitaria introdotto col d.lgs. n.229/99, il [REDACTED]



aveva comunque diritto a tali differenze, seppure limitatamente alla retribuzione di posizione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio rileva che il terzo motivo di ricorso investe un tema, quello delle sorti e del regime degli incarichi dirigenziali pendenti in caso di estinzione dell'Amministrazione datrice di lavoro e successione di altra Amministrazione, che non risulta essere stato mai affrontato dalla giurisprudenza di questa Corte, e che per la sua generale rilevanza nomofilattica consiglia la trattazione in pubblica udienza.

2. Ritiene poi di dover porre d'ufficio, in relazione alla censura inerente la violazione dell'art. 39, comma 8 del CCNL per la Dirigenza Medica e Veterinaria del 8 giugno 2000, in punto di presupposti per la revocabilità *ante tempus* dell'incarico dirigenziale, la questione dell'incidenza dell'art. 1, comma 18, del d.l. n. 138/2011 conv. in legge n.148/2011, prevedente che *«Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, possono disporre, nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi»*.

P.Q.M.



La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in udienza pubblica.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 18 febbraio 2026

La Presidente

Annalisa Di Paolantonio

